

---

**DA FONTE GOVERNO  
DECRETO LEGGE N. 121/02 DEL 20/06/2002 - CODICE DELLA STRADA  
SICUREZZA STRADALE - DISPOSIZIONI URGENTI**

**A cura Ufficio Studi Agenzia Italia**

Con il decreto legge sottoriportato il Governo ha anticipato al 22 giugno 2002 l'entrata in vigore di alcune disposizioni di modifica al codice della strada, che il D.Lgv. 9/2002 aveva fissato al 1° gennaio 2003 (l'uso di luci di posizione e proiettori anabbaglianti per i ciclomotori ed i motocicli in qualsiasi momento della giornata; l'uso dei proiettori anabbaglianti per i veicoli in autostrada in ogni parte del giorno - su come è scritta detta disposizione vi sono tuttavia delle incertezze che rendono dubbio l'obbligo di tale prescrizione).

Il Governo ha altresì introdotto, con effetto immediato, alcune norme finalizzate al raggiungimento di una maggiore sicurezza stradale, quali:

- a. la riduzione del tasso alcolemico consentito per la guida ( da 0,8 a 0,5 grammi per litro - g/l);
- b. la possibilità di utilizzare oltre al "viva voce" anche l'auricolare per chi deve parlare al telefono mentre guida;
- c. l'autorizzazione ad utilizzare strumenti di rilevamento a distanza della velocità (autovelox e telelaser) senza la presenza di agenti.

Per tutte le altre disposizioni previste nel D.Lgv. 9/2002 (patente a punti, velocità massima in autostrada 150 km/h; certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori; ecc..) rimane ferma la data del 1° gennaio 2003, anche se il Governo sembra intenzionato a farle entrare in vigore insieme alle altre modifiche al codice stradale, per le quali si ipotizza uno slittamento al mese di marzo del 2003.

Si fa infine notare che le norme recate ora dal D.L. 121/2002 vanno convertite in legge entro il 20 agosto 2002.

**DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n.121**

**Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.**

*(Pubblicato nella G.U. del 21/06/2002 n. 144)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;  
Emana

il seguente decreto-legge:

**Art. 1.**

1. Le disposizioni degli articoli **11** e **12** del **decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9**, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 2.**

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare".

### **Art. 3.**

1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".

### **Art. 4.**

1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

### **Art. 5.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2002

#### **CIAMPI**

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*  
Lunardi, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
Scajola, *Ministro dell'interno*  
Castelli, *Ministro della giustizia*